



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.



GIAP-0168901-2013

PU: GIAP-1e00-13/05/2013-0168901-2013

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

U.I.L.– P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 – ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

F.S.A.–C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.–F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31
00153 – ROMA

e, p.c. Al Sig. Direttore Generale del Personale
e della Formazione - Sede


Oggetto: Schema di P.C.D. recante criteri di mobilità per il Corpo – ruolo commissari.

I rappresentanti di codeste OO.SS. sono convocati il giorno **17 maggio p.v.** alle ore **10.30** presso la Sala riunione di questo Dipartimento per l'avvio della discussione sulla materia in oggetto indicata .

A tal riguardo si trasmette, quale informazione preventiva, lo schema di P.C.D. predisposto dalla Direzione Generale del Personale della Formazione.

IL VICE CAPO VICARIO

Shatone




Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

(Schema di P.C.D. recante criteri di mobilità per i Funzionari del Corpo)

- VISTA la legge 15 dicembre 1990 n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"
- VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.Lgs 21 maggio 2000 n. 146;
- VISTO il D.M. 28 gennaio 2004;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, recante la disciplina dell'area contrattuale delle forze di polizia;
- VISTO il D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, recante il recepimento degli accordi che integrano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia;
- VISTO l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria stipulato il 24 marzo 2004;
- VISTO il D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la previsione di cui all'art.6, commi 3 e 4 e all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 21 maggio 2000, n. 146;
- VISTO l'art. 1 della legge 27 luglio 2005, n. 154 per effetto del quale tutti gli istituti penitenziari sono stati riconosciuti strutture di livello dirigenziale;
- RITENUTO per l'effetto che il richiamato art 6, commi 3 e 4, del D.Lgs 21 maggio 2000, n. 146, non è più applicabile;
- CONVENUTI i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data _____;
- VISTO il proprio provvedimento 5 novembre 2012 con cui sono stati definiti i criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nei ruoli di agenti ed assistenti, sovrintendenti ed ispettori;

Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- RITENUTO di dover disciplinare in ragione degli specifici compiti i criteri di valutazione per la mobilità a domanda degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria;
- RITENUTO che per l'attribuzione degli incarichi nelle diverse sedi di servizio, va tenuto conto degli incarichi svolti dai funzionari interessati alla mobilità, delle attitudini manifestate nello svolgimento delle funzioni, dal grado di responsabilità assunta nonché dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni connesse all'incarico richiesto;
- CONSIDERATO altresì che il conferimento degli incarichi ai funzionari direttivi del Corpo deve conseguire altresì alla valutazione, riservata all'Amministrazione, delle esigenze di servizio, alla stima e al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni.

DECRETA

Titolo I

[Disposizioni generali]

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento e del conferimento di incarico a domanda degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il conferimento dell'incarico di comandante di reparto ha natura fiduciaria ed è riservata alle determinazioni dell'Amministrazione. Al conferimento di tale incarico non si applicano le disposizioni del presente decreto. Il conferimento dell'incarico di comandante dei reparti presso le sedi minorili è disposto previo parere favorevole del Dipartimento per la giustizia minorile.
3. Al conferimento dell'incarico di comandante dei Nuclei Traduzioni Cittadino, Provinciale e Interprovinciale e del coordinatore del Nucleo Traduzioni si applica la procedura prevista dalla circolare 14 marzo 2013 n°3643/6093, protocollo 094125.
4. Le eventuali domande per il conferimento dell'incarico di comandante di reparto costituiscono dichiarazione di disponibilità, e non danno origine a procedure di comparazione.

Articolo 2

(Classificazione degli incarichi dei funzionari, dei requisiti gerarchici e dei posti di funzione)

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono attribuiti in ragione della classificazione degli istituti penali ai sensi del D.M. 27 settembre 2007, tabella A, e successive modificazioni, a funzionari che ricoprono la qualifica di seguito indicata:

*Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo*



DL

Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

a) Istituti di Primo livello:

- 1) Comandante di Reparto: Commissario Capo;
- 2) Vice Comandante di Reparto: Commissario Capo/Commissario;

b) Istituti di Secondo livello:

- 1) Comandante di Reparto: Commissario Capo/Commissario;
- 2) Vice Comandante di Reparto: Commissario/Vice Commissario;

c) Istituti di Terzo livello:

- 1) Comandante di Reparto: Commissario/Vice Commissario;
- 2) Vice Comandante di Reparto: Commissario/Vice Commissario;

d) Nuclei traduzione:

- 1) Comandante nucleo traduzione interprovinciale: Commissario Capo/Commissario;
- 2) Comandante nucleo traduzione provinciale: Commissario Capo/Commissario;
- 3) Comandante nucleo traduzione cittadino: Commissario/Vice Commissario;
- 4) Comandante nucleo traduzione locale: Commissario/Vice Commissario¹.

2. L'Amministrazione conferisce gli incarichi di vice comandante e coordinatore del nucleo traduzioni a funzionari di qualifica inferiore a quella del comandante di reparto o, in caso di pari qualifica, a funzionari sottordinati in ragione delle anzianità nel grado o della posizione nel ruolo.
3. L'incarico di comandante di nucleo traduzioni locale è conferito a funzionari di qualifica inferiore a quella del vice comandante di reparto o, in caso di pari qualifica, a funzionari sottordinati in ragione delle anzianità nel grado o nella posizione nel ruolo.

Articolo 3

(Comunicazione dell'apertura dei termini della procedura di mobilità)

1. Il personale è ammesso a presentare domanda di trasferimento nei modi previsti dal presente decreto.

¹ la circolare 14 marzo 2013 n°3643/6093, protocollo 094125 prevede a pag 5 che sia possibile anche la nomina di un ispettore con qualifica, preferibilmente non inferiore ad ispettore capo.

*Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo*



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

2. L'Amministrazione comunica attraverso il sito istituzionale l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di mobilità per gli incarichi che ritenga di conferire. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali il personale può presentare la propria candidatura. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica al dipendente.
3. Le direzioni degli istituti e degli uffici dell'Amministrazione portano a conoscenza degli interessati le comunicazioni di cui al comma 2 mediante avviso affisso nelle bacheche destinate alle comunicazioni al personale. Copia del processo verbale di affissione è inviata alla Direzione generale del personale e della formazione.
5. La comunicazione di cui al comma 2 ha valore di avviso generale a tutti i funzionari dell'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 4

(Presentazione della domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira a ricevere altro incarico presenta domanda entro il termine indicato nel bando, di cui all'art 3, comma 2. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando stesso. Le domande presentate in modo diverso sono improcedibili.
2. Nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre incarichi.
3. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R n. 445/2000.
4. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
5. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 445/2000.
6. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento all'ufficio della sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica, la copia in formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione generale del personale e della formazione.

*Ufficio Terno del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo*



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

7. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.

8. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.

9. La sede di assegnazione compila, nell'ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.

10. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. In caso di dipendenti in servizio fuori sede, l'ufficio invia, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente; come sopra indicato, ritrasmette all'ufficio mittente, via e-mail, il documento in formato pdf e l'originale per posta ordinaria.

11. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, di cui all'articolo 2 comma 1, in formato pdf all'Ufficio Terzo della Direzione generale del personale e della formazione.

12. I termini di tempo di cui al presente articolo possono essere ridotti alla metà in caso di urgenza e necessità con disposizione inserita nel bando previsto dall'art 3, comma 2.

Articolo 5 (Legittimazione)

1. Se non diversamente disposto dal bando, la domanda per altro incarico può essere presentata dal dipendente che abbia maturato almeno un anno di permanenza effettiva nella sede di assegnazione o alla quale sia stato da ultimo trasferito a domanda, computato dal giorno in cui l'interessato abbia assunto materiale servizio nella medesima sede. Sono salve le diverse statuizioni nel bando di assunzione.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica anche ai trasferimenti disposti d'ufficio.

Articolo 6 (Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria, è formata, entro la fine del sesto mese successivo alla data di scadenza del bando dall'Ufficio Terzo della Direzione generale del personale e della formazione separatamente per ogni incarico indicato nel bando.

*Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo*



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

2. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dell'inserimento dei dati con procedura informatizzata a seguito della compilazione della domanda all'atto della presentazione, mediante la compilazione di scheda informatica a compilazione guidata.
3. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.
4. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione. Il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale vale quale data di notifica agli interessati.
5. Avverso il punteggio attribuito, il dipendente può presentare domanda di revisione, nei modi previsti per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
6. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi attribuiti nella graduatoria di cui al comma 5 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. La commissione è composta da un presidente, scelto tra i dirigenti generali penitenziari e da quattro dirigenti dell'Amministrazione. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente scelti fra i funzionari del Corpo. Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale o lo sia stato negli ultimi due anni. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti fra cui il presidente.
7. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma 6, sempre in via informatica ed in formato pdf, alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro nei modi stabiliti dall'art 4, comma 6.
8. Sulla base dei verbali di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione generale del personale e della formazione emana la graduatoria definitiva per i singoli incarichi, non oltre l'anno successivo alla pubblicazione del bando.
9. La graduatoria di cui al comma 8, è pubblicata sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. La pubblicazione svolge gli effetti di cui al comma 5. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione.
10. La pubblicazione di cui al comma 10 vale come risposta alla istanza di revisione.
11. La graduatoria definitiva rimane vigente alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello.

Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

12. I termini previsti dal presente articolo possono essere ridotti alla metà in caso di urgenza e necessità con disposizione inserita nel bando.

Articolo 7
(Revoca della domanda)

1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, della domanda di alcuni o tutti gli incarichi richiesti, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 3, comma 7.
2. La domanda di revoca presentate oltre i termini di cui al comma 1, costituisce richiesta di conferma nello incarico ricoperto. Conseguentemente, il dipendente non può partecipare ai successivi due interPELLI. I termini di cui al comma 1 dell'art 5 del presente decreto decorrono dal giorno successivo alla presentazione/accoglimento della domanda di revoca.
3. I termini previsti dal presente articolo possono essere ridotti alla metà in caso di urgenza e necessità con disposizione inserita nel bando.

Titolo II
[Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]

Articolo 8
(Punteggio)

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva, nel ruolo, costituisce titolo preferenziale.

Articolo 9
(Anzianità di servizio)

1. Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo dei funzionari, sono attribuiti;

fino a cinque anni	punti 1,00
dal sesto al decimo	punti 2,00

Ufficio Tesoro del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

dall'undicesimo al quindicesimo	punti 3,00
dal sedicesimo al diciannovesimo	punti 4,00
dal ventesimo al ventiquattresimo	punti 5,00
dal venticinquesimo in poi	punti 6,00

2. Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,5 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio)
3. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o uffici posti nella stessa città.
4. E' equiparata ad anno la frazione superiore a mesi sei e giorni 15.

Articolo 10
(Servizio prestato in sedi disagiate o non richieste)

1. Al personale che abbia svolto effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate sono attribuiti:
 - a) Mamone **ulteriori punti 1,00** per ogni anno di servizio;
 - b) Favignana e Porto Azzurro **ulteriori punti 2,00** per ogni anno di servizio;
 - c) Gorgona **ulteriori punti 4,00** per ogni anno di servizio.
2. Al personale che presti servizio nelle sedi non richieste nell'ambito dell'interpello nazionale in corso al momento del trasferimento sono attribuiti, a partire dal successivo interpello, **ulteriori punti 4,00** per ogni anno di servizio.
3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 9, comma 1. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.
4. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è attribuito in occasione del primo trasferimento a domanda in uscita da una delle sedi di cui ai commi 1 e 2. Nel caso di riassegnazione successiva ad una di dette sedi, esso si computa dal momento dell'effettiva presa di servizio.

Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Articolo 11
(Effettività del servizio)

1. Per effettività del servizio, ai fini del presente provvedimento si intende la materiale ed effettiva presenza del dipendente nella sede di servizio di assegnazione. Ad essa equivale solo il servizio in distacco per motivi d'ufficio derivante dalla chiusura temporanea della sede di assegnazione.
2. Potranno essere valutati, ai fini della decorrenza dei termini o per il calcolo dei punteggi aggiuntivi relativi alle fattispecie ricorrenti nel presente P.C.D., solo i periodi di servizio materialmente resi nella sede stessa.

Articolo 12
(Condizioni di famiglia)

1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente more uxorio, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: **punti 2,00**.
2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: **punti 3,00** per ogni figlio.
3. Sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua, ulteriori punti 2,00 per ogni figlio, nel caso di celibi e nubili che esercitano in via esclusiva la potestà genitoriale, vedovi, separati o divorziati.
4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili.
5. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in copia semplice), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 3, comma 4.
6. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.
7. Per la necessità di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che gli impone di essere assistito dal familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: **punti 4,00**.
8. Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: **punti 2,00**.

Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sessione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

9. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324 convertito con legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è attribuito sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

Articolo 13

(Soppressione di incarico)

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un incarico, al dipendente cui era stato conferito, quando è disposto il trasferimento di ufficio, si attribuiscono 4 punti a decorrere dal secondo anno di servizio effettivo nella sede di servizio di assegnazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione ad un altro analogo incarico vacante nello stesso provveditorato.
3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.

Articolo 14

(Punteggio complessivo)

1. Al complessivo punteggio ottenuto in relazione alle previsioni di cui ai precedenti articoli, è sommato il punteggio riportato nell'ultimo rapporto informativo del funzionario.

Articolo 15

(Colloquio selettivo)

1. Quando per un incarico risultino presentate due o più domande, formata la graduatoria ai sensi degli articoli precedenti, i primi cinque collocati sono esaminati attraverso un colloquio selettivo davanti ad una commissione composta dal Direttore Generale del personale o da un suo delegato e da due dirigenti penitenziari nominati dallo stesso.
2. Il colloquio ha ad oggetto le responsabilità assunte, l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e le funzioni connesse all'incarico da ricoprire.
3. All'esito del colloquio, la commissione attribuisce fino a 10 punti che vengono sommati ai punteggi ottenuti.

*Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo*



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Articolo 16

(Conferimento dell'incarico)

1. Il Direttore generale del personale conferisce con proprio decreto l'incarico al funzionario che abbia riportato il più alto punteggio.

Articolo 17

1. A decorrere dal mese successivo all'operatività dell'applicazione del Sistema Integrato Gestione del Personale (S.I.G.P.), la trasmissione della domanda, prevista dall'art 4, comma 6, a mezzo posta elettronica, sarà sostituita con l'inoltro a mezzo del suddetto applicativo.

Dato in Roma, il

Giovanni Tamburino

Ufficio Terzo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo